

**ISTANZA D'ACCESSO DIRETTA A CONOSCERE LO STATO DELLA DOMANDA FINALIZZATA AD OTTENERE IL CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA – ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Consolato Generale d'Italia a .....

**FATTO**

La signora ..... rivolgeva al Consolato un'istanza di accesso diretta a conoscere lo stato della domanda presentata nel corso dell'anno 2015 alla Prefettura di ....., finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana, pratica trasmessa per competenza all'Ufficio consolare di .....

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Il Consolato ha depositato memoria.

**DIRITTO**

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto, limitatamente agli atti che sono presenti nel fascicoli del procedimento riguardante l'istante, ove esistenti, venendo a tale riguardo in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

La Commissione rileva, per completezza che, sulla base di quanto comunicato da altre Prefetture, in relazione a fattispecie analoghe, le informazioni riguardanti lo stato di trattazione della pratica per il conferimento della cittadinanza sono consultabili sul portale [www.interno.it](http://www.interno.it) nella sezione "*Cittadinanza - consulta la tua pratica*", direttamente e in tempo reale dall'interessato in possesso del proprio codice identificativo (codice che la ricorrente menziona nel proprio ricorso e del quale, pertanto, possiede gli estremi).

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, dichiarandolo per il resto inammissibile.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 24 marzo 2017)